SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 119

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 10 novembre 1986)

INDICE

ALIVERTI: Per la sollecita definizione della pratica di rivalutazione della pensione di guerra a favore del signor Innocente Cattaneo di Como (3008) (risp. RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) *Pag.* 2379

BAIARDI: Per l'adozione di misure volte a garantire il regolare funzionamento degli uffici del tribunale e della pretura di Vercelli (3297) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) 2380

BOLDRINI: Sui motivi che ostano all'attribuzione dei legittimi compensi ai membri delle commissioni di 1° e 2° grado, preposte al riconoscimento delle qualifiche e delle ricompense al valore per i partigiani dipendenti del Ministero della difesa (2558) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 2381

FINESTRA: Sulla mancata attuazione delle decisioni delle commissioni tributarie in merito alla illegittimità della trattenuta operata per l'IRPEF sulle pensioni erogate a mutilati ed invalidi per causa di servizio (2902) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 2382

FLAMIGNI: Sulla esclusione delle donne detenute dal convegno sui temi del lavoro penitenziario svoltosi presso il carcere di Rebibbia (3165) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) 2384

LOI: Sull'inopportunità di sottrarre agli utenti della Sardegna il risparmio sui prezzi dei prodotti petroliferi (2720) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) *Pag.* 2385

MARINUCCI MARIANI: Per un intervento volto ad evitare la sospensione dal 1° settembre 1986 del servizio asili nido presso gli stabilimenti di Roma dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (3236) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 2386

ORCIARI: Per un intervento volto al potenziamento delle strutture e degli organici degli uffici provinciali del tesoro (3161) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 2387

ORCIARI ed altri: Sulle iniziative che si intende assumere per il rispetto dell'impegno preso dal Governo in merito al ripristino della cadenza annuale per la rivalutazione delle rendite INAIL (2883) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 2388

RUSSO: Per un intervento volto a risolvere il problema della carenza dell'organico dei magistrati presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) (3067) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) 2389

SCEVAROLLI: Per l'adozione di misure atte a garantire la piena funzionalità della pretura di Asola (Mantova) (3097) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) 2391

TORRI, SEGA: Sulla illegittimità delle ritenute IRPEF effettuate sulle pensioni erogate ai mutilati ed invalidi per causa di servizio (2962) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 2383

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ALIVERTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie circa la pratica di pensione diretta riguardante il signor Cattaneo Innocente, nato il 16 gennaio 1922, residente a Como e posizionato con il n. 1.118284.

In data 29 settembre 1984, con elenco n. 104/84, la commissione medica di Milano ha trasmesso il verbale di visita dal quale risulta che il grande invalido Cattaneo ha subìto un notevole aggravamento, tanto che si proponeva il riconoscimento di avanzamento della pensione in atto.

Nonostate le sollecitazioni prodotte, tutte senza riscontro, tutto è rimasto immutato e non si vorrebbe che la pratica relativa si risolvesse per fatto naturale.

(4-03008)

(4 giugno 1986)

RISPOSTA. — Con istanza dell'11 giugno 1984, il signor Cattaneo Innocente — già titolare di pensione di prima categoria più assegno di superinvalidità Tab. E/F per l'infermità «TBC polmonare cavitaria bilaterale con idropnx dx e pnx sx» — ha chiesto più favorevole trattamento pensionistico per aggravamento della suindicata infermità.

Sottoposto a visita medica l'11 luglio 1984 presso la commissione medica delle pensioni di guerra di Milano, il predetto è stato riscontrato affetto, oltre che dall'infermità di cui sopra è cenno, da «fibrosi retraente del lobo superiore dx in grave fibrotorace da pleurite parapnx; fibrosi estesa del lobo superiore sx in grave fibrotorace da pleurite parapnx; grave menomazione restrittiva funzionale respiratoria; blocco incompleto di branca dx e tachicardia sinusinale in iniziale cuore polmonare» e proposto, per riscontrato aggravamento, alla prima categoria più assegno di superinvalidità Tab. E/F, più assegno di cumulo di sesta categoria.

In conformità del surriferito parere, al predetto è stato concesso, con determinazione direttoriale n. 3555441 del 15 settembre 1986, il trattamento suindicato a decorrere dal 1° luglio 1984, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Tale provvedimento trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, per la prescritta approvazione (articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

Si assicura l'onorevole interrogante che non appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento di cui sopra è cenno, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di variazione, alla competente direzione provinciale del tesoro di Como per l'esecuzione.

L'interessato, comunque, verrà tempestivamente informato sul seguito della pratica.

(6 novembre 1986)

Il sottosegretario di Stato per il tesoro
RAVAGLIA

BAIARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che con l'interrogazione 4-02299 del 12 settembre 1985 aveva tra l'altro già richiamato l'attenzione del Ministero sulla precaria situazione in cui erano costretti ad operare sia il tribunale che la pretura di Vercelli per la carenza di magistrati e di personale;

che con lettera n. 2719109 del 1° aprile 1986 il Ministero, in risposta alla predetta interrogazione, aveva fornito una serie di assicurazioni sulle misure in corso di adozione per il superamento di quanto lamentato,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se il Ministero sia al corrente che anzichè migliorare la situazione è ulteriormente peggiorata in quanto presso il tribunale di Vercelli anzichè uno mancano adesso tre magistrati dei cinque in organico e presso la pretura i magistrati mancanti sono ora due dei tre previsti in organico (gli organici sono peraltro vecchi e superati e andrebbero aggiornati alle nuove realtà ed esigenze);

b) se il Ministero sia altresì al corrente che tutto questo comporta la pratica impossibilità di funzionamento del tribunale della libertà e della formazione di collegi giudicanti, «giudicati di fortuna» presso il tribunale e la paralisi nell'istruttoria delle numerose ed importanti cause del lavoro pendenti in pretura;

c) quali urgenti misure, effettive e non di semplice dichiarazione di intenti, il Ministero di grazia e giustizia intenda questa volta adottare, in via sia eccezionale che transitoria, per impedire l'ulteriore aggravarsi della situazione descritta, per garantire il normale funzionamento degli uffici del tribunale e della pretura di Vercelli e per dare una risposta in positivo alle giuste attese dell'opinione pubblica, dei magistrati e dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di Vercelli.

(4-03297)

(24 settembre 1986)

RISPOSTA. — Presso il tribunale di Vercelli risultano vacanti due dei cinque posti previsti in organico ed uno dei tre giudici attualmente in servizio, la dottoressa Tiziana Belgrado, si trova in congedo straordinario per gravidanza dal 30 giugno 1986.

Dei due posti vacanti, l'uno risulta assegnato ad un uditore giudiziario, attualmente in tirocinio presso il tribunale di Catania e che dovrà assumerne possesso entro il 7 gennaio 1987, l'altro è stato pubblicato sul bollettino ufficiale n. 8/86, per il quale, allo stato, risulta pervenuta una sola domanda.

Presso la pretura di Vercelli è ancora vacante uno dei due posti previsti dall'organico, ripubblicato nel citato bollettino ufficiale n. 8/86.

Si fa infine presente che è allo studio di questo Ministero un piano di radicale revisione delle piante organiche del personale di tutti gli uffici giudiziari, nell'ambito del quale sarà valutata la necessità di potenziare gli organici degli uffici giudiziari di Vercelli.

In ordine alla consistenza del personale giudiziario, si deve, peraltro, rilevare che il numero dei giudici è attualmente inferiore all'organico nominale.

(31 ottobre 1986)

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

BOLDRINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza dei seguenti fatti:

esistono in Italia due commissioni nazionali, di 1° e 2° grado, preposte al riconoscimento delle qualifiche e delle ricompense al valore per i partigiani dipendenti dal Ministero della difesa;

tali commissioni, con severo lavoro d'analisi e di giudizio, difendono gli interessi dello Stato oltre che la moralità della Resistenza:

questo impegnativo compito richiede un accurato lavoro istruttorio che preceda le settimanali riunioni e sottrae molte ore ai membri componenti le due commissioni, compresi alti ufficiali delle Forze Armate e viene dal 1968 retribuito con un compenso mensile che al netto si aggira sulle 28.000 lire;

il Ministero del tesoro, in contrasto con il Ministero della difesa, si ostina a rifiutare una legittima applicazione della legge, come dai dati che per esattezza forniamo;

attualmente espletano il lavoro su alcune migliaia di pratiche ancora inevase e hanno esaminato finora oltre 20.000 pratiche, mentre altre migliaia attendono di essere esaminate;

per dette commissioni il legislatore, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1493, provvide ad attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di stabilire una indennità speciale.

Ciò premesso, le vicende delle due commissione si possono così descrivere:

il Ministro della difesa, divenuto competente, in materia, in data 7 agosto 1985, ha provveduto con decreto ministeriale alla rideterminazione aggiornata delle misure dell'indennità speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1493, ed ha inoltrato al collega del tesoro lo schema del medesimo provvedimento per la firma di concerto, trattandosi di mutazione in aumento di cifra, ma non di valore, come prescrivono le norme sul bilancio dello Stato;

il Ministro del tesoro, adducendo contrasti con leggi che sono peculiari dei funzionari dello Stato in attività di servizio, quali la 11 gennaio 1956, n. 5, e la 5 giugno 1967, n. 417, le quali proibiscono di erogare compensi per dette leggi agli estranei alle amministrazioni statali, quali sono quasi tutti i componenti le commissioni in questione, pretende con le sue risposte che il Ministero della difesa che in precedenza per errore aveva erogato ai commissari il gettone delle precedenti leggi, peculiare per i funzionari in servizio, continui nell'errore ed eroghi lire 36.000 mensili lorde, circa lire 28.000 nette, per un malinteso spirito di servizio che lo porta a trasgredire alle leggi di quello Stato che pretende di difendere.

Ciò esposto, l'interrogante chiede di sapere quali sono le ragioni vere che ostano all'attribuzione di legittimi compensi ai membri delle predette commissioni.

(4-02558)

(30 gennaio 1986)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto intesa a conoscere quali siano le ragioni che non consentono l'attribuzione di compensi ai membri delle commissioni di 1° e 2° grado per il riconoscimento delle qualifiche e delle ricompense al valore militare ai partigiani.

Al riguardo si fa presente, in via preliminare, che con legge 28 marzo 1968, n. 341, le commissioni locali di primo grado sono state sciolte e le relative competenze sono state attribuite ad una commissione unica nazionale di primo grado, costituita con decreto del Ministero della difesa ed avente sede a Roma.

Si fa rilevare comunque che la normativa di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 417, non consente di attribuire ai membri delle commissioni in questione compensi particolari.

In forza di tale legge, invero, i compensi per i membri di organi collegiali previsti da disposizioni di legge, quando non sia diversamente disposto, non possono superare l'importo di lire 36.000 mensili.

Poichè nel caso di specie la citata legge n. 341 del 1968 non ha previsto alcuna deroga a quanto stabilito in via generale dalla legge n. 417 del 1967, ai membri delle commissioni in parola, sia di primo che di secondo grado, può essere attribuito soltanto il compenso mensile nella misura sopra indicata.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(31 ottobre 1986)

FINESTRA. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Premesso:

che molte commissioni tributarie, con decisioni divenute esecutive, ritenendo illegittima la trattenuta operata per l'IRPEF sulle pensioni erogate a mutilati e invalidi per causa di servizio, hanno ordinato all'amministrazione di restituire le somme trattenute per il detto titolo;

che nella inattività dell'amministrazione, che avrebbe dovuto dare immediata esecuzione ad una pronuncia di autorità giurisdizionale (la stessa amministrazione quando le stesse commissioni condannano i cittadini a versare somme allo Stato provvede immediatamente al recupero), gli interessati hanno prodotto specifiche istanze rivolgendosi ai competenti uffici provinciali del tesoro e alle competenti intendenze di finanza;

che i pubblici uffici non hanno dato alcun seguito a tali domande nè l'amministrazione ha modificato il suo comportamento quando le richieste sono state reiterate e gli interessati hanno licenziato anche atti di diffida;

che in questo stato di cose bisogna considerare che i titolari di detti crediti appartengono ad una categoria di cittadini tanto duramente provata quale è quella degli invalidi per servizio, per i quali più di ogni altro è motivo di grave preoccupazione e di disagio ritardare la percezione di quanto loro spetta ovvero l'affrontare nuove azioni e peregrinazioni per i vari uffici,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quali motivi i competenti uffici non abbiano provveduto o non provvedano a dare attuazione alle decisioni delle commissioni tributarie divenute esecutive effettuando la restituzione delle somme trattenute per IRPEF ai soggetti titolari delle relative decisioni non soltanto per quanto

riguarda il merito, ma anche per intempestività di impugnazione da parte dell'intendenza di finanza;

se non ritengano di emanare specifiche immediate disposizioni affinchè tali rapporti economici siano tempestivamente definiti;

di rendere noto per quali motivi gli uffici provinciali del tesoro non abbiano già provveduto a non operare più la trattenuta per IRPEF sulle pensioni di quegli invalidi per servizio che sono portatori delle ricordate decisioni delle commissioni tributarie che hanno dichiarato illegittimo l'operare la ritenuta per IRPEF su pensioni risarcitorie di danno fisico e se non si intenda emanare immediate disposizioni affinchè le dette ritenute non siano più operate;

per quale ragione gli uffici interessati non rispondono alle richieste e ai solleciti proposti dai grandi invalidi, mutilati ed invalidi per servizio che chiedono la risoluzione del contenzioso tributario.

(4-02902)

(30 aprile 1986)

TORRI, SEGA. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che sulle pensioni (risarcitorie) erogate ai mutilati ed invalidi per causa di servizio venivano e vengono effettuate ritenute IRPEF;

che molte commissioni tributarie investite del problema hanno assunto decisioni, divenute esecutive, che considerano tali trattenute illegittime;

che le istanze presentate dagli interessati agli uffici provinciali competenti, sia per la cessazione delle ritenute che per il rimborso di quelle in precedenza effettuate, sono rimaste inevase,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) per quali ragioni gli uffici competenti non hanno ancora provveduto a dare attuazione alle decisioni delle predette commissioni tributarie;

2) quali disposizioni ha emanato o intende emanare allo scopo di dare definitiva soluzione a questo contenzioso tributario mediante la cessazione delle ritenute IRPEF sulle pensioni risarcitorie dei mutilati ed invalidi per servizio e per la restituzione delle ritenute illegittimamente effettuate.

(4-02962)

(20 maggio 1986)

RISPOSTA (*). — Nel rispondere alle interrogazioni indicate in oggetto, si fa preliminarmente presente che la questione sollevata dagli onorevoli interroganti, concernente la estensione delle agevolazioni tributarie previste per i trattamenti pensionistici di guerra alle pensioni privilegiate ordinarie, ha formato oggetto di varie iniziative legislative, tra le quali la proposta di legge presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Fiori (atto Camera n. 1860).

In proposito, si precisa che questa Amministrazione nonchè il Ministero delle finanze hanno manifestato avviso contrario a detta estensione, attesa la diversa natura dei trattamenti privilegiati ordinari rispetto ai trattamenti di guerra.

(*) Testo, sempre identico, dato da Governo, in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Tale orientamento ha, inoltre, trovato conforto nella sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 15 luglio 1981, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie il regime esonerativo previsto per quelle di guerra.

Per quanto concerne poi la sospensione, da parte delle direzioni provinciali del tesoro, della ritenuta d'acconto IRPEF, si fa presente che presso gli uffici in parola non risultano notificate decisioni, adottate dalle competenti commissioni tributarie, per la sospensione della suddetta ritenuta sulle pensioni privilegiate ordinarie nè risultano pervenute, da parte delle intendenze di finanza, disposizioni concernenti le restituzioni delle ritenute di cui trattasi.

Al riguardo va infatti precisato che, in materia tributaria, le direzioni provinciali del tesoro assolvono soltanto funzioni di sostituto d'imposta, limitate al prelievo alla fonte e al versamento all'erario delle ritenute d'acconto IRPEF operate a carico del personale, in attività di servizio e in quiescenza, amministrato dalle direzioni stesse.

Gli uffici in parola, pertanto, non possono esimersi dall'assoggettare a ritenuta d'acconto le pensioni privilegiate ordinarie, trattandosi di emolumenti non compresi tra quelli esenti da tributo, tassativamente elencati nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con la sola eccezione degli assegni accessori annessi ai trattamenti di prima categoria.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(31 ottobre 1986)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

1) i motivi per i quali è stato vietato alle donne detenute di partecipare ai lavori del convegno svolto nel giugno scorso alla casa di reclusione di Rebibbia sui temi del lavoro penitenziario;

2) quali provvedimenti intende adottare, in relazione anche al prossimo convegno in programma a San Vittore, per impedire il ripetersi di simili discriminazioni in netto contrasto con la coscienza civile e con le norme della legge di parità conquistata dalle donne del nostro paese.

(4-03165)

(17 luglio 1986)

RISPOSTA. — La mancata partecipazione di una rappresentanza di donne, ristrette nella casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia, al recente convegno sul lavoro penitenziario, svoltosi nella casa di reclusione maschile di Rebibbia, è da attribuire alla circostanza per la quale il magistrato di sorveglianza non ha concesso alle detenute che avevano inoltrato la relativa domanda il permesso che, a norma dell'articolo 30 della legge n. 354 del 1975, avrebbe potuto consentire alle detenute stesse — appartenenti ad un istituto autonomo rispetto a quello in cui si è svolto il convegno — di accedere ad un istituto maschile.

Riguardo al prossimo convegno che si svolgerà nella casa circondariale San Vittore, poichè in quest'ultimo caso le detenute sono ristrette nella sezione femminile del medesimo istituto, la competenza a valutare l'opportunità della loro partecipazione al convegno rientra nella attribuzione di questa Amministrazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

(29 ottobre 1986)

LOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Premesso:

che con la decisione assunta dal Governo di fiscalizzare i risparmi sui prodotti petroliferi non vi è certezza di ottenere il decrescere dell'inflazione ed il crescere dell'economia;

che l'alterazione delle regole del mercato, di fatto verificantesi con la fiscalizzazione, penalizza enormemente le aree più deboli;

che per la Sardegna, sottraendo agli utenti il risparmio sui prodotti petroliferi, il fatto è doppiamente penalizzante poichè non può beneficiare neppure della riduzione del prezzo del metano in quanto per questa regione la metanizzazione resta ancora problema insoluto,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo sia disposto a modificare almeno per la Sardegna la propria decisione — tenuto conto della mancata metanizzazione — venendo così incontro alle esigenze economiche e sociali dell'area sarda, verso la quale non sempre le politiche del Governo si sono rivelate per molti versi adeguate.

(4-02720)

(12 marzo 1986)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto facendo presente che la fiscalizzazione dei risparmi sui prodotti petroliferi non è indiscriminata, ma riguarda i prodotti di diretto consumo delle famiglie (in particolare la benzina), mentre non incide sul costo dell'energia per le imprese, che, infatti, è notevolmente diminuito.

In proposito, va comunque precisato che l'imposizione fiscale sui prodotti petroliferi è parte importante del sistema tributario moderno, sia italiano che degli altri Stati europei, per cui non sembra, ad avviso di questa Amministrazione, che possa verificarsi una «alterazione delle regole del mercato», come rilevato dall'onorevole interrogante.

Si soggiunge infine che la fiscalizzazione dei benefici derivanti dal calo del prezzo del petrolio non risponde solo ad esigenze di bilancio dello Stato, ma è anche una misura adottata per il controllo della domanda interna la quale, spinta da rilevanti «effetti ricchezza», potrebbe scaricarsi sull'estero con riflessi negativi sulla nostra bilancia dei pagamenti. Per tale motivo la fiscalizzazione deve necessariamente operare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, non essendo ammissibili deroghe a favore di determinate regioni.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(31 ottobre 1986)

MARINUCCI MARIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza:

che la direzione generale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato, in data 31 luglio 1986, ai consigli di fabbrica «che il servizio di asili-nido presso gli stabilimenti officina carte valori e direzioni generali e stabilimenti Salario, è sospeso dal 1° settembre prossimo venturo»;

che tale decisione ha immediatamente provocato la reazione delle lavoratrici, dei lavoratori e dei sindaci per la pretestuosità delle motivazioni che starebbero alla base di tale decisione e che verrebbero a seguito di: «uno stillicidio di atti e provocazioni — tutti fondati su interpretazioni legislative — che nell'ultimo periodo hanno praticamente impedito un reale confronto sullo sviluppo e la riorganizzazione dell'azienda», confronto tanto più necessario in una fase di cambiamento come quella che sta attraversando il poligrafico;

che i due asili-nido che si vorrebbero chiudere esistono da 50 anni e che da oltre 15 anni tale servizio è acquisito dai lavoratori anche come forma di salario sociale;

che la decisione appare particolarmente grave se si tiene conto che il comune di Roma non ha un numero sufficiente di nidi per rispondere alla domanda delle famiglie in generale e delle lavoratrici in particolare rimanendo tuttora chiusi ben 15 nidi, già costruiti, per l'impossibilità di assumere il personale necessario.

D'altra parte l'azienda sarebbe intenzionata a proporre una soluzione basata sulla monetizzazione che, al di là della sua apparente efficacia, è nella realtà del tutto inadeguata oltre che rischiosa, come dimostrato da esperienze passate quali la befana e la mensa che, l'una per il fenomeno della svalutazione, l'altra per il mancato adeguamento degli accordi si sono nel tempo rivelate una vera e propria beffa.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se di fronte a tale situazione non si ritenga necessario:

1) intervenire immediatamente sul presidente e sulla direzione generale del poligrafico per evitare che il servizio degli asili-nido, indispensabile per garantire alle donne la parità delle opportunità nel campo del lavoro, venga interrotto;

2) intervenire quanto meno per il ritiro del provvedimento di sospensione del servizio dal 1° settembre per favorire l'incontro-confronto della direzione del poligrafico con le organizzazioni sindacali al fine di consentire una trattativa destinata a ricercare la migliore soluzione del problema.

(7 agosto 1986) (4-03236)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, si premette che, per effetto del riordinamento operato dalla legge 13 luglio 1966, n. 559, l'Istituto poligrafico dello Stato è ente di diritto pubblico, con autonoma configurazione giuridica e competenze organizzative proprie, mentre al Ministero del tesoro sono stati conservati poteri di semplice vigilanza sull'attività istituzionale e specificamente su quella finalizzata all'attuazione dei compiti produttivi segnati dalla vigente normativa.

In ordine agli argomenti indicati nell'interrogazione, risulta comunque che, tra l'Istituto in parola e le organizzazioni sindacali di categoria, è stata raggiunta, il 5 settembre 1986, apposita intesa per assicurare la continuità del servizio degli asili nido presso gli stabilimenti «Piazza Verdi» e «Salario», con l'impegno peraltro di approfondire la complessa problematica della materia, anche in rapporto all'accentuarsi di prescrizioni cautelative vincolanti.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(31 ottobre 1986)

ORCIARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che gli uffici provinciali del tesoro, per il costante aumento del lavoro, reso più complesso dal continuo sovrapporsi di leggi e disposizioni e dalla mancata approvazione definitiva da parte del Parlamento del riordinamento dei servizi, a fronte della crescente carenza del personale, sono al limite del collasso;

che le conseguenze negative di tale condizione si riflettono soprattutto nei confronti dei pensionati provocando da parte degli stessi giustificate lamentele poichè si vedono spesso rinviate a tempi lunghi se non lunghissimi le soluzioni dei loro scottanti problemi;

che l'impegno degli addetti ai lavori non è sufficiente a smaltire l'arretrato che si è accumulato nelle varie sedi provinciali,

l'interrogante chiede di conoscere i programmi del Ministero per quanto concerne la integrazione degli attuali organici con nuovo personale e il riconoscimento a quello in servizio delle mansioni effettivamente svolte, nonchè una più funzionale strutturazione negli uffici con la dotazione agli stessi di idonei mezzi di intervento.

(4-03161)

(17 luglio 1986)

RISPOSTA. — Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 1985, n. 237;

decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138;

decreto ministeriale 6 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1986, n. 140;

decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.

Tali provvedimenti recano norme volte a dare, anche per mezzo di un incisivo snellimento delle procedure, una più efficiente organizzazione alle direzioni provinciali del tesoro.

La stessa legge n. 428 del 1985 ha inoltre previsto la possibilità di nuove assunzioni di personale mediante concorsi relativi alle varie qualifiche funzionali, concorsi che sono già in avanzata fase di espletamento.

Per quanto concerne poi il riconoscimento al personale delle mansioni effettivamente svolte, si fa presente che il dipartimento per la funzione

pubblica — atteso che il problema riguarda l'intero comparto del pubblico impiego — ha inviato in data 17 luglio 1986 la circolare n. 5059 con la quale, al fine di una razionale ed uniforme attuazione della normativa prevista dalla legge n. 312 del 1980, si chiede a tutte le Amministrazioni centrali di indicare la dotazione degli organici di ogni livello retributivo e la consistenza dei profili professionali, onde emanare il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge n. 312 del 1980.

Si assicura infine l'onorevole interrogante che, per la soluzione del problema della dotazione ai dipendenti uffici di idonei mezzi di intervento, è già in atto l'aggiornamento del sistema informativo della direzione generale dei servizi periferici del tesoro, che dovrà essere di supporto all'azione delle direzioni provinciali del tesoro nello svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(31 ottobre 1986)

ORCIARI, CASTIGLIONE, SELLITTI, SPANO Ottavio. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che a causa di un carente coordinamento dei vari commi dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (finanziaria 1986), il testo presenta incongruità rispetto alla scelta inequivocabilmente operata dal Parlamento di mantenere la scadenza annuale della rivalutazione della rendita INAIL e che in particolare il comma terzo mantiene invece il riferimento ad una scansione biennale;

considerato che il Governo ha dichiarato di fare proprio l'impegno, richiesto dall'ordine del giorno 9/3475/1 presentato all'Assemblea di Montecitorio il 26 febbraio 1986 dagli onorevoli Bianchi, Ferrari Marte ed altri, a porre in essere ogni necessaria iniziativa, anche legislativa, onde ripristinare la cadenza annuale della rivalutazione delle rendite, ove si verifichi una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente fissate,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intende concretamente e tempestivamente assumere per onorare l'impegno preso con il Parlamento.

(4-02883)

(28 aprile 1986)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto facendo presente che il Governo, su iniziativa del Tesoro, aveva proposto di inserire nella legge finanziaria 1986 una norma organica che prevedesse la riliquidazione biennale delle rendite INAIL, in luogo di quella annuale vigente.

In proposito, va precisato che l'articolo 20, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), nel testo licenziato dal

Parlamento, dispone che la retribuzione da assumersi come base di calcolo per la riliquidazione delle rendite sia rivalutata ogni biennio, mentre al comma sesto stabilisce che la riliquidazione delle rendite debba avvenire ogni anno. Di conseguenza, la riliquidazione annuale non può avere pratica attuazione, in quanto è necessario effettuare prima la rivalutazione delle retribuzioni.

Al riguardo, giova precisare che l'iniziativa governativa volta a introdurre la cadenza biennale nella riliquidazione delle rendite INAIL — unitamente ad un graduale aumento della contribuzione dei lavoratori agricoli — muoveva dall'esigenza di far fronte al preoccupante disavanzo della gestione dell'Ente in parola che per il 1986 era previsto, in assenza di misure correttive, in 2.100 miliardi.

Tali misure, tuttavia, sono risultate del tutto inadeguate ad assorbire il *deficit* della gestione; si prevede infatti che si attesterà per il 1986 intorno ai 1.600 miliardi ed invero è destinato ad aumentare nel corso dei prossimi anni, qualora non si provveda in modo più incisivo.

Si soggiunge infine che, per eliminare i dubbi sorti nell'interpretazione dei commi terzo e sesto dell'articolo 20 della legge n. 41 del 1986, è necessaria apposita iniziativa legislativa volta a sostituire la parola «annuale» con l'altra «biennale».

In proposito, si fa comunque osservare che, in ordine a diverse proposte di legge (atti Camera n. 3732, n. 3742 e n. 3794) intese a ripristinare la cadenza annuale delle rivalutazioni delle rendite INAIL, questa Amministrazione ha espresso avviso contrario all'ulteriore corso, perchè le menzionate iniziative non quantificano gli oneri nè indicano i prescritti mezzi di copertura.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(31 ottobre 1986)

RUSSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Nel dicembre 1985 una interrogazione dell'onorevole Minervini (4-12705) segnalava l'allarmante situazione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, gravato da migliaia di processi civili e penali eppure carente di oltre un quinto del suo organico, mancando, a tutt'oggi, ben 5 giudici su 26.

Non migliore è la situazione della procura, dove mancano due sostituti su 8, nonostante detto ufficio rappresenti la prima linea di difesa contro la criminalità organizzata che imperversa nella zona.

La carenza nell'organico del tribunale costringe a distogliere giudici dagli uffici civili, lasciando intollerabilmente sguarnito un settore importante e persino molto delicato ove si pensi ai 2.321 ricorsi di fallimento sopravvenuti nel 1985 (da sommare alle 654 procedure concorsuali già pendenti) ed alle 1.078 controversie di lavoro in attesa di trattazione. Sono, questi, affari che necessiterebbero di maggiore cura a causa del loro spiccato rilievo sociale.

L'interrogante chiede di sapere se il Ministro abbia preso da allora misure, quali e se non ritenga di doverne adottare di più incisive, come l'eventuale ampliamento dell'organico.

(4-03067)

(24 giugno 1986)

RISPOSTA. — La situazione delle varie categorie di personale presso il tribunale, l'ufficio sorveglianza e la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e le prospettive di copertura delle attuali vacanze sono indicate nei prospetti allegati.

Si fa presente, peraltro, che è allo studio di questo Ministero un piano generale di revisione delle piante organiche del personale di tutti gli uffici giudiziari, nell'ambito del quale sarà valutata l'opportunità di potenziare, in particolare, gli organici degli uffici predetti.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

PERSONALE	Organico	Presenti	In entrata	In uscita	VACANZE		Indice lavoro
					Pubblic.	Non pubblic.	
Procuratore	1	1	—	—	—	—	—
Procuratore aggiunto	—	—	—	—	—	—	—
Sostituto procuratore	8	6	1	1	2 (1)	—	7,79
Dirigente	1	—	1	—	—	—	—
Direttivi	5	5	—	—	—	—	4,93
Segretari	13	9	2	—	2 (2)	—	11,50
Coadiutori	13	13	—	—	—	—	10,31
Commessi	4	4	—	—	—	—	—
Autisti	6	6	—	—	—	—	—

(1) I due posti sono stati inseriti sul Bollettino Ufficiale n. 12 del 1986, pubblicato il 18 settembre 1986.

(2) Posti pubblicati con telex del 30 aprile 1986.

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

PERSONALE	Organico	Presenti	In entrata	In uscita	VACANZE		Indice lavoro
					Pubblic.	Non pubblic.	
Magistrato appello	—	—	—	—	—	—	—
Magistrato tribunale	1	1	—	—	—	—	—
Direttivi	1	1	—	—	—	—	—
Segretari	3	2	—	—	—	1 (1)	—
Dattilografi	2	1	—	—	—	1	—
Commessi	1	1	—	—	—	—	—
Autisti	1	1	—	—	—	—	—

(1) Il posto vacante potrà essere coperto con la nomina e la destinazione dei vincitori del concorso a 321 posti bandito con decreto ministeriale 5 dicembre 1985 o degli idonei subentranti del concorso a 20 posti bandito con decreto ministeriale 21 maggio 1985.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

PERSONALE	Organico	Presenti	In entrata	In uscita	VACANZE		Indice lavoro
					Pubblic.	Non pubblic.	
Presidente	1	1	—	—	nel B.U.	—	34,97
Presidente sezione	6	6	—	—	—	—	—
Consigliere istruttore	—	—	—	—	—	—	—
Consigliere aggiunto	—	—	—	—	—	—	—
Giudici	26	22	4	2	2	—	—
Dirigente	1	1	—	—	—	—	15,69
Direttivi	15	14	—	—	1 (1)	—	—
Segretari	28	28	1	2	—	1 (1)	27,91
Dattilografi	34	35 (2)	—	—	—	—	32,70
Ufficiali giudiziari	4	3	—	—	—	1 (3)	—
Aiuto ufficiali giudiziari	6	5	—	—	—	1 (3)	—
Coadiutori U.N.E.P.	4	4	—	—	—	—	—
Commessi	11	11	—	—	—	—	—
Autisti	5	5	—	—	—	—	—

(1) Il posto vacante potrà essere coperto con la nomina e la destinazione dei vincitori del concorso a 321 posti bandito con decreto ministeriale 5 dicembre 1985 o degli idonei subentranti del concorso a 20 posti bandito con decreto ministeriale 21 maggio 1985.

(2) Nell'organico è presente 1 unità in più.

(3) Il posto vacante sarà messo a concorso, per la relativa copertura, in uno dei prossimi Bollettini Ufficiali.

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

(31 ottobre 1986)

SCEVAROLLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nella seduta del 21 aprile 1986 il consiglio comunale di Asola (Mantova) ha approvato una risoluzione che evidenzia le pressanti esigenze di funzionalità della pretura del comune;

che nella stessa risoluzione il comune ha sottolineato in particolare la mancanza di un giudice titolare a tempo pieno, che non garantisce la continuità e l'efficienza necessarie per il puntuale svolgimento delle delicate funzioni collegate all'ufficio ed ha ricordato l'approvazione di un progetto, da parte dell'amministrazione comunale, per la costruzione di una nuova sede degli uffici giudiziari, progetto che ha già ottenuto i pareri favorevoli di tutti i competenti uffici tecnici e del Ministero di grazia e giustizia;

che i cittadini del suddetto comune si trovano in uno stato di grave disagio per la situazione di precarietà e di insufficienza del personale assegnato alla pretura in questione;

che le nuove competenze attribuite ai pretori rendono indispensabile, per la più corretta, puntuale, moderna gestione della giustizia, il mantenimento degli uffici periferici al servizio dei cittadini, in stretto contatto con le realtà sociali ed economiche locali;

che la pretura di Asola va non solo mantenuta, ma anche dotata di tutto il personale di ruolo previsto dalla pianta organica,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro è al corrente della situazione sopra citata e quali provvedimenti intende prendere affinchè la pretura di Asola venga messa in condizione di esercitare una corretta ed efficiente gestione della giustizia.

(4-03097)

(26 giugno 1986)

RISPOSTA. — Nell'organico della pretura di Asola è previsto un posto di pretore, che risulta «congelato» dal Consiglio superiore della magistratura.

Detta pretura è stata accorpata a quella di Castiglione delle Stiviere, il cui titolare si reca, quindi, periodicamente ad Asola per trattare gli affari ivi pendenti.

Per quanto concerne le altre categorie di personale, l'organico prevede un posto di funzionario direttivo, attualmente vacante e che potrà essere coperto in occasione della assunzione dei vincitori del concorso a 80 posti di cancelliere in prova riservato alla Lombardia (le cui prove scritte si sono svolte il 16 e 17 luglio 1986); un posto di segretario, coperto; un posto di dattilografo, vacante e che potrà essere coperto con i vincitori del concorso a 318 posti (legge n. 444 del 1985) bandito con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1986; un posto di ufficiale giudiziario, anch'esso vacante, che sarà coperto con i vincitori del concorso distrettuale a 160 posti bandito con decreto ministeriale 26 febbraio 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 1986; infine, un posto di commesso, coperto.

Nel maggio 1984 è pervenuta a questo Ministero la richiesta del comune di Asola intesa ad ottenere il finanziamento per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario. Tuttavia a detto comune è stato comunicato che è tenuta in sospeso ogni iniziativa riguardante nuove costruzioni per le preture che, come quella di Asola, risultino «congelate» dal Consiglio superiore della magistratura perchè caratterizzate da scarso indice di lavoro.

Si fa presente, infine, che è allo studio di questo Ministero un piano di radicale revisione delle piante organiche del personale di tutti gli uffici giudiziari, nell'ambito del quale saranno valutate le esigenze della pretura di Asola nel contemperamento degli interessi generali.

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

(31 ottobre 1986)